

In attesa del responso di merito dell'adunanza plenaria del Consiglio di stato del 18/11

# Gae, diplomati magistrali fuori

## Un milione di interessati, dentro solo con sentenza favorevole

DI CARLO FORTE

Il ministero dell'istruzione non intende riaprire le graduatorie a esaurimento ai diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro il 2001/2002. Gli inserimenti in graduatoria, se avverranno, potranno essere effettuati solo a seguito di eventuali disposizioni impartite dai giudici all'esito dei procedimenti in atto. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione nel corso di un incontro che si è tenuto il 4 novembre a viale Trastevere con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Snals e **Gilda**.

**I potenziali aspiranti sono circa un milione** e coloro che sono attualmente presenti nelle graduatorie di istituto sono oltre 120mila. Pertanto, la riapertura delle graduatorie, per via amministrativa, determinerebbe un vero e proprio terremoto negli uffici e nelle scuole. Che si troverebbero a gestire un'emergenza che rischierebbe di bloccare l'amministrazione per mesi. Idem per quanto riguarda le altre categorie di abilitati tramite il conseguimento della laurea in scienze della formazione, Pas e Tfa.

**L'adunanza plenaria deciderà il 18 novembre.** Per queste ulteriori categorie di soggetti, peraltro, il Tar si sta pronunciando nel merito, sistematicamente, rigettando i ricorsi. E non è detto che non cambi idea anche sui diplomati magistrali. Perché la VI sezione del Consiglio di stato ha avanzato dubbi sulla legittimità del loro inserimento tardivo nelle graduatorie a esaurimento. E ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria del Consiglio di stato, che dovrà pronunciarsi il 16 novembre prossimo (si

veda *Italia Oggi* del 2 febbraio 2016, pag.39).

**Oggi dovrebbero pronunciarsi** anche le Sezioni unite della Corte di cassazione. Perché l'avvocatura dello stato, nel corso di due giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, ha avanzato dubbi anche sul potere del Tar di pronunciarsi in questa materia. Che dovrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice del lavoro. Tanto più che esistono già dei precedenti in questo senso (si veda *Italia Oggi* del 24.11.2015, pag.38). E il Tar del Lazio ha sospeso i giudizi in corso rimettendo la questione davanti alle Sezioni unite. Vale a dire, davanti al giudice munito del potere di dichiarare, in via definitiva, se le questioni oggetto dei procedimenti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo oppure del giudice ordinario.

**Se le Sezioni unite dovessero pronunciarsi** nel senso della inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e in favore della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, i giudizi oggetto delle pronunce cesserebbero i loro effetti e i singoli ricorrenti, per continuare le azioni, dovrebbero riassumerli davanti al giudice del lavoro. Che a differenza del Tar Lazio, radicano la loro competenza territoriale nelle singole circoscrizioni dove i ricorrenti hanno la propria sede di lavoro. E non sarebbe la prima volta: quando le questioni sottoposte al giudice riguardano materie connesse alle graduatorie a esaurimento, le Sezioni unite, fin dal 2008, sono costanti nel ritenere che la giurisdizione appartenga al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo.

**A quel punto i ricorrenti che** hanno chiesto al Tar l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento avrebbero 6 mesi di tempo per ripresentare lo stesso ricorso davanti al giudice del lavoro (cosiddetta translatio iudicii: si veda l'articolo 467 del codice di procedura civile). Ma non potrebbero più farlo nella forma del ricorso collettivo, dovendo riassumere il processo davanti al Tribunale della circoscrizione che comprende il comune dove stanno prestando attualmente servizio. Il tutto con un forte aggravio di costi per le spese legali. Fermo restando il diritto di rinunciare all'azione.

**Per quanto riguarda**

**gli altri giudizi,** forte delle pronunce delle Sezioni unite, l'avvocatura potrebbe impugnare le sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato. Fermo restando che la carenza di giurisdizione potrebbe essere dichiarata anche d'ufficio da parte dello stesso Tar davanti al quale pendono ancora i giudizi di merito (si veda la sentenza delle Sezioni unite 24 gennaio 2013, n. 1706).

**Sempre sulla questione dell'inserimento** nelle graduatorie a esaurimento da parte dei diplomati magistrali e delle altre categorie di abilitati, il 18 novembre prossimo si pronuncerà anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato, per fare luce su come debbano orientarsi i giudici amministrativi nella risoluzione di questa particolare tipologia di controversie. Il responso dell'Adunanza plenaria è stato chiesto dalla VI sezione del Consiglio di stato depositata il 29 gennaio scorso (364/2016). In quell'occasione il collegio ha respinto le domande di immissione nelle

graduatorie ad esaurimento dei possessori, « di titolo di laurea in scienza della formazione o altra laurea, nonché di abilitazione conseguita nei corsi Pas (percorsi abilitanti speciali n.d.r.), conclusi entro il mese di luglio 2014, o di Tfa ( tirocinio formativo attivo n.d.r.), o ancora idonei al concorso a cattedre, indetto con decreto dirigenziale n. 82 del 2012». E sembrerebbe avere cambiato orientamento anche sulla legittimità dell'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento. A questo proposito, la sezione ha espresso dubbi circa la legittimità di consolidare un orientamento che ritenga legittimo l'inserimento tardivo in graduatoria di aspiranti docenti per effetto del possesso di un mero titolo di studio e senza una consolidata esperienza di insegnamento alle spalle. A maggior ragione se tale inserimento dovesse avvenire dopo anni di inerzia da parte degli aspiranti docenti interessati.

**Tanto più che «di certo»,** argomentano i giudici, «la posizione dei meri possessori di tale diploma, se mai in precedenza iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti, sfugge alla disciplina normativa, dettata per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie stesse». Di qui la decisione di rimettere all'Adunanza plenaria del Consiglio di stato: un collegio giudicante di ultima istanza che, limitatamente alle materie devolute al giudice amministrativo, svolge una funzione orientativa, diretta ad evitare contrasti giurisprudenziali nella stessa materia, analoga a quelle delle Sezioni unite della Corte di cassazione: la cosiddetta funzione nomofilattica.

— © Riproduzione riservata —